



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

Rep. N. 5
Del 20-04-23

Prot. 3949

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

Il giorno **venti aprile duemilaventitre** nella sala delle adunanze consiliari.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione di **Prima**.

Fatto l'appello risultano:

CAPOVILLA PIERGILDO	P	ZANINI RONNIE	P
ZORDAN SOFIA	A	ZORDAN MARIA CRISTINA	P
DAL SANTO DIEGO	P	DAL CASTELLO ALBERTA	P
OSSATO DEBORA	P	DAL SANTO MARCO	P
ZORZI ERIK	P	DALL'OSTO STEFANO	A
POZZER GIUSEPPE	P	ZORDAN ANDREA	P
ZORZI WALTER	P		

Presenti 11, Assenti 2

DALLA VECCHIA MANUELA P

Assessore Esterno

Assiste alla seduta il VICESEGRETARIO comunale MORO Dott.ssa DONATA.

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

ILLUSTRA la Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria Dott.ssa Donata Moro;

VISTO l'art.42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI **N. 11**

CONSIGLIERI ASSENTI **N. 2**

CON VOTI n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Dal Castello Alberta, Dal Santo Marco, Zordan Andrea e Dal Santo Diego) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Dal Castello Alberta, Dal Santo Marco, Zordan Andrea e Dal Santo Diego) espressi per alzata di mano;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati

nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cogollo del Cengio è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, – “Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani” il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino “Vicenza” n. 11 del 10.05.2022 per la gestione dei rifiuti urbani, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente), acquisita al protocollo comunale in data 12.05.2022 al n. 3684, che ha validato il PEF 2022-2025 del Comune di Cogollo del Cengio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2022 con la quale si è provveduto alla presa d'atto del PEF 2022-2025 ed all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

ESAMINATO il sopra richiamato PEF 2022-2025 per il Comune Cogollo del Cengio validato “Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani”, allegato “A” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di Euro 285.263,00 così determinato:

- Componenti di Costo Fisse: Euro 115.185,00;
- Componenti di Costo Variabile: Euro 170.078,00;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 12 del sopracitato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

CONSIDERATO CHE:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire ed i potenziali rifiuti prodotti;

RILEVATO che per la complessità della materia con determinazione del Responsabile del Servizio n. 277 del 28.12.2022 è stato affidato alla ditta PC Planet Service Srl di Nove (VI) l'incarico per il servizio

di supporto tecnico per la revisione infra periodo del PEF 2023 (MTR-2 ARERA) e per l'elaborazione delle simulazioni tariffarie Tari anno 2023;

VISTO il prospetto delle tariffe TARI anno 2023 predisposto, dalla ditta PC Planet Service S.r.l. di Nove (VI), applicando i coefficienti sia per le utenze domestiche e non domestiche più adeguati alla realtà comunale, diviso per categoria di utenza, allegato "B" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2022-2025 validato, relativamente all'annualità 2023;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF 2022-2025 annualità 2023, riportato nell'allegato "A", tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 80% a carico delle utenze domestiche;
- 20% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO CHE:

- dalla "Relazione tariffe anno 2023" allegato "C", la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa tra la quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;
- sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO l'articolo 29 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti il quale prevede che "Il Comune riscuote la TARI, sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate con aventi cadenza semestrale (giugno e dicembre) scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21.12.2022, con la quale è stato approvato il DUPS 2023-2025 e bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di*

previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **che tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare atto** del Piano Finanziario PEF 2022-2025, allegato "A", validato dall'ETC "Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani", con Delibera del Comitato n. 11 del 10/05/2022, acquisita al protocollo n. 3684 in data 12/05/2022 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/05/2022 di presa d'atto;
3. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "B" al presente atto nonché la relazione accompagnatoria alle Tariffe anno 2023 allegato "C" al presente provvedimento;
4. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal citato Piano Finanziario 2022-2025 annualità 2023;
5. **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 12-04-23 N.5

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

ESPRIME

il seguente parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 12-04-23


Responsabile del servizio
Moro Donata

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

il seguente parere di regolarità contabile: Favorevole

Li, 12-04-23

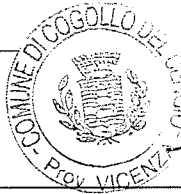

Responsabile del servizio finanziario
Moro Donata

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' NELLA PUBBLICAZIONE
IN AMBITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Messo Comunale, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale e nell'Albo Pretorio di documenti contenenti dati personali, effettua un contemperamento degli interessi in materia di normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e obblighi di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - c.d. Decreto trasparenza). Ciò premesso e lette inoltre le Linee Guide del Garante in materia (Provvedimento del 14/05/2014), in ordine alla regolarità nella pubblicazione del presente provvedimento ritiene di

- ☒ Concedere PARERE FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- ☐ Concedere PARERE NON FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- ☐ ACQUISIRE PARERE DEL DPO/RPD, previo parere del Responsabile del Servizio;

Cogollo del Cengio, li 09 MAG. 2023



Il Messo Comunale
Nicola Mioni

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il VICESEGRETARIO
F.to MORO Dott.ssa DONATA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li 09 MAG. 2023

Il Messo Comunale
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li 09 MAG. 2023



Il Dipendente Addetto

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

☒ è stata pubblicata per 15 giorni dal 09 MAG. 2023 ;

☐ Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n.22 del 09/11/2003)

Il VICESEGRETARIO
F.to MORO Dott.ssa DONATA

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.04.2023

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li 09 MAG. 2023

Il VICESEGRETARIO
F.to MORO Dott.ssa DONATA